

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-794 del 12/02/2026
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. PROCEDURA: Ex Distributore Tamoil, PV 4737, Via Lavino 92, Monte San Pietro (BO). PROPONENTE: Tamoil Italia SpA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-820 del 12/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

OGGETTO: Bonifica Siti Contaminati, Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PROCEDURA: Ex Distributore Tamoil, PV 4737, Via Lavino 92, Monte San Pietro (BO).

PROPONENTE: Tamoil Italia SpA.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

- L'area oggetto del presente documento, consiste nell'ex Punto Vendita Carburanti n. 4737 gestito da Tamoil Italia SpA, allo stato attuale dismesso, ubicato nel Comune di Monte San Pietro (BO), in via Lavino 92;
- sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, l'area in esame, localizzata al Foglio 23 Particella 7781 del Catasto del Comune di Monte San Pietro, è identificata come "Sistema delle infrastrutture per la mobilità", e nello specifico indicata come "MOB.d Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione", per cui la destinazione d'uso di riferimento risulta essere commerciale e industriale.

Considerato che:

- nell'ambito delle operazioni di dismissione del Punto Vendita avvenute nel corso del 2022, durante le attività di accertamento della qualità ambientale, sono state individuate due sorgenti secondarie di contaminazione, una nel suolo profondo (SP1) e una nella falda sotterranea (GW1);
- la sorgente SP1 è rappresentata dalla zona del campione CF3 (circa 3,5 m da p.c.) eccedente le CSC di riferimento (Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06) per il parametro Idrocarburi pesanti C>12 (valore rilevato 2019 mg/Kg - valore CSC 750 mg/kg);
- per quanto riguarda la sorgente acque sotterranee (GW1), è stato riscontrato un solo superamento dal laboratorio Arpae per il parametro Benzene nel piezometro denominato PM2, con una concentrazione pari a 11,40 µg/L a fronte di una CSC di 1 µg/L, nei campioni prelevati durante il monitoraggio del 10/07/2023, antecedente alle operazioni di bonifica;
- nell'ottobre 2022 sono stati rimossi i serbatoi interrati e le infrastrutture di adduzione ed erogazione dell'impianto di distribuzione, pertanto sono state eliminate tutte le potenziali sorgenti primarie attive per il rilascio di idrocarburi nel sottosuolo del Sito.

Vista

- la determinazione dirigenziale ARPAE DET-AMB-2024-1026 del 21/02/2024 di approvazione del Progetto Unico di Bonifica¹, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 27/10/2023, come risulta nel verbale agli atti con PG/2023/212759 del 14/12/2023.

Dato atto che:

- Il Progetto Unico di Bonifica approvato prevedeva le seguenti attività:
 - per quanto riguarda la matrice suolo profondo, l'asportazione del terreno contaminato e il conseguente riempimento con materiale idoneo certificato. E' stato previsto di eseguire lo scavo a partire dal punto contaminato CF3 e avanzare poi radialmente in tutte le direzioni, proseguendo con la rimozione di terreno esclusivamente nelle direzioni in cui risultassero evidenze di contaminazione. L'obiettivo di bonifica è il raggiungimento delle CSC per siti ad uso commerciale e industriale (Tabella 1, Colonna B, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015);
 - per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, considerando l'avvenuta asportazione delle sorgenti primarie e della sorgente secondaria "suolo profondo," è stato previsto un monitoraggio con frequenza trimestrale e di durata annuale. Al termine del monitoraggio annuale, sulla base degli esiti è stata prevista una rivalutazione da parte di ARPAE.

Dato altresì atto che:

- la rimozione del terreno insaturo ha interessato complessivamente una superficie di circa 17 m², eseguita in due fasi di scavo, a maggio e ad ottobre 2024, nel corso delle quali sono stati rimossi in totale circa 150 m³ di terreno;
- le quattro campagne di monitoraggio della falda acquifera, eseguite a seguito degli interventi di bonifica, hanno confermato la piena conformità per tutti i parametri previsti dal Progetto unico di bonifica.

Vista la richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica, presentata da Tamoil Italia SpA, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs 152/2006, acquisita agli atti con PG/2025/314771 del 3/12/2025.

Vista la relazione tecnica di ARPAE-APAM, acquisita agli atti con PG/2026/5988 del 14/01/2026, redatta ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs 152/2006, nella quale si afferma che,

¹ presentato con documentazione agli atti con agli atti con PG/2023/199154 del 23/11/202

per quanto è stato possibile accertare nel corso dei sopralluoghi eseguiti presso il sito in oggetto, l'intervento risulta essere stato condotto ed eseguito in conformità al progetto di bonifica approvato.

Nella relazione si dà anche atto che, al termine della realizzazione degli scavi, ad ottobre 2024 è stato eseguito il campionamento in contraddittorio con Arpae, per la verifica della qualità ambientale del terreno rimasto in posto. Per il campione prelevato nella parete Nord, risultato non conforme in occasione della prima fase di attività di bonifica, nel corso del maggio 2024, è emersa la conformità dei terreni per la destinazione d'uso vigente dell'area in esame (Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/06 e Tabella 1 del DM 12 febbraio 2015, n. 31).

Nella stessa relazione, si evidenzia anche che, nell'ultima campagna di monitoraggio eseguita in contraddittorio con ARPAE APAM, per gli idrocarburi totali nel piezometro PM1, ubicato al centro del sito, è stato riscontrato un valore inferiore alle CSC e prossimo al limite di legge (valore rilevato 322 µg/L - valore CSC 350 µg/L), (Tabella 2, Allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/06).

Ritenuto quindi di poter procedere alla certificazione integrale del sito, tenuto conto che i lavori di bonifica sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato; che gli obiettivi di bonifica sono stati raggiunti compatibilmente all'attuale destinazione d'uso del sito; che il monitoraggio delle acque sotterranee è stato svolto per la durata di 1 anno e che tutte le analisi hanno restituito valori di concentrazione inferiori alle CSC per tutti i parametri analizzati.

Richiamati:

- l'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la convenzione² tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE che delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra le quali rientrano le procedure di certificazione di completamento degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs 152/2006;
- la determina n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata dalla determina n. DET-2025-14 del 13/01/2025 di assegnazione della responsabilità del procedimento a Salvatore Gangemi;

² Con Delibera del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n°22/2024 e Delibera del Direttore Generale n. 63 del 15/05/2025.

- la delibera DDG n. 103/2024 del 8/10/2024 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all'Ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

CERTIFICA

1. che i lavori di bonifica effettuati presso il sito ex Punto Vendita Carburanti Tamoil 4737, Via Lavino 92, Monte San Pietro (BO), nelle aree individuate dal Foglio 23, Particella 7781, risultano conformi al Progetto Unico di Bonifica approvato con determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2024-1026 del 21/02/2024;
2. che gli accertamenti di collaudo e verifica specificatamente effettuati da ARPAE APAM hanno evidenziato il rispetto degli obiettivi di bonifica previsti dall'autorizzazione prima richiamata sia per i terreni che per le acque sotterranee.

SI PRESCRIVE

3. la chiusura dei piezometri esistenti entro 60 giorni dall'emissione della presente determina, comunicando ad ARPAE ed al Comune di Monte San Pietro la fine degli interventi.

SI PRECISA

4. che, nel caso di un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistici che comporti l'applicazione di valori di concentrazione limite accettabili più restrittivi, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006.

DETERMINA

5. lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore della esecuzione dell'intervento di bonifica in conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 c. 3 del D.Lgs 152/2006;
6. la trasmissione del presente atto a Tamoil Italia SpA, quale proponente del progetto di bonifica, al Comune di Monte San Pietro e alla Ausl di Bologna, quali soggetti interessati dal presente procedimento amministrativo, ed alla proprietaria Cevenini Brunella;
7. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41

"notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Ing. Leonardo Palumbo
(documento firmato digitalmente)³

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.